

**CONVENZIONE PER L'ATTIVITA' DEL MEDICO COMPETENTE
TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 DI CAGLIARI E LA PROCURA
GENERALE DELLA REPUBBLICA DI CAGLIARI**

Convenzione tra l'Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari e la Procura Generale della Repubblica di Cagliari per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro – D.Lgs. n.81/08.

L'anno 2009,

del mese di

in Cagliari;

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n° 8 di Cagliari, di seguito per brevità indicata A.S.L., con sede in via Piero della Francesca n.1, 09047 Selargius, CF n° 02261430926, rappresentata dal Commissario Straordinario Dott. Emilio Simeone e la Procura Generale della Repubblica di Cagliari, di seguito denominata "Procura Generale", per la quale interviene il Procuratore Generale Dott. Ettore Angioni, nato a Cagliari il 25.04.1941, domiciliato per la carica in Cagliari, individuato quale datore di lavoro ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. 81/08 dal D.M. 18.11.1996, nella qualità di Responsabile e Rappresentante legale pro- tempore dell'Ufficio Giudiziario.

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

L'ASL predetta si obbliga, per la durata di anni uno, a decorrere dalla data odierna, attraverso i propri dipendenti, alla fornitura complessiva di servizi relativi alla sorveglianza sanitaria negli adempimenti del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;

ART.2

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione, comporta le seguenti prestazioni:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Gli accertamenti di cui ai precedenti punti a) e b), comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche, mirati al rischio, ritenuti necessari dal "medico competente", i cui oneri si intendono a carico del datore di lavoro alle tariffe previste dal Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (Del. G.R. n.19/6 del 28.4.1998) e successive revisioni;

ART.3

Il medico competente si obbliga, inoltre, a garantire, ai sensi dell'art.25 del citato D.Lgs. n. 81/08 le seguenti prestazioni:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione e di esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs.81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L'originale della cartella sanitaria e di rischio, va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- f)
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art.41 del D.Lgs.81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D.Lgs.81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione- protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi,
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;

ART.4

Trattandosi di rapporto fiduciario e considerata la responsabilità personale del sanitario incaricato della sorveglianza, la ASL comunicherà i nominativi dei sanitari che possono effettuare le prestazioni, tra i quali la Procura Generale sceglierà quello di fiducia al quale attribuire la qualifica di “Medico Competente”;

ART.5

Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione dei medici specialisti scelti dal datore di lavoro che sopporta gli oneri, alle tariffe di cui al DPR 17.02.92 e successive revisioni;

ART.6

Il Medico Competente, qualora a seguito degli accertamenti di cui all’art.2 della presente convenzione, esprima un giudizio sull’idoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore;

ART.7

Il costo annuo per dipendente, per il primo anno di attività, è stabilito in € 36,15 + 8,5 % calcolato sulla quota spettante al Medico Competente (95% dell’importo dovuto), pari a € 2,91 per oneri riflessi a carico dell’ASL n° 8 (imposta IRAP).

Per le altre prestazioni oggetto della presente convenzione gli importi da corrispondere sono quelli previsti nel Tariffario per le prestazioni del Medico Competente, che costituisce parte integrante della presente convenzione;

ART.8

Il Medico Competente svolgerà l’attività oggetto della presente convenzione nei giorni e nelle ore che saranno concordate con la Procura Generale;

ART.9

I pagamenti relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuati con rate trimestrali posticipate, mediante accredito sul conto di Tesoreria Unica n. IBAN IT 29 G 01015 04800 000070188775 presso Banco di Sardegna sede di Cagliari

intestato alla ASL n. 8 ad avvenuto accreditamento delle somme occorrenti da parte del Ministero della Giustizia;

ART.10

La presente convenzione ha validità di un anno a partire dalla data di sottoscrizione. Essa potrà però essere disdetta prima della scadenza qualora i contraenti siano a ciò indotti da motivate ragioni nell'interesse dell'Amministrazione giudiziaria;

ART.11

Il presente accordo dovrà essere assoggettato a revisione qualora sopravvengano disposizioni diverse a livello Regionale o Nazionale;

ART.12

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia;

ART.13

Agli effetti della presente convenzione il domicilio delle parti viene fissato nella sede legale di ciascuna;

ART.14

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno inquadrare ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n° 633 e successive modifiche e integrazioni.

La presente convenzione, che viene redatta in duplice originale, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, per il combinato disposto artt. 5 e 40 D.P.R. 26.04.1986 n° 131.

ALLEGATI:

- a. Tariffario per le prestazioni del Medico Competente, inviato con Prot. n. 0068142 del 15.09.2009;

Letto, confermato e sottoscritto.

Li _____

Per l'ASL n° 8 Cagliari
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Emilio Simeone

Per la Procura Generale di Cagliari
IL PROCURATORE GENERALE
Dr. Ettore Angioni

